

Regolamento della procedura interna per il conferimento in via sostitutiva degli incarichi a norma dell'art. 18 del D. L.vo 39/2013

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento dà attuazione all'art. 18, comma 3 del decreto legislativo 39/2013, ed è finalizzato ad individuare le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 nel periodo di interdizione degli organi titolari. Ai fini del presente regolamento devono intendersi per "incarichi", le fattispecie previste dal D.Lgs. 39/2013.

Art. 2 - Procedure interne

1. È attribuita al Responsabile della prevenzione della corruzione la funzione di contestazione dell'esistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità nell'assunzione di funzioni o incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 e il correlato potere di denuncia agli organismi competenti;
2. Nel caso in cui un organo dell'ente abbia conferito un incarico in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013, il medesimo affidamento è nullo e l'organo stesso è interdetto al conferimento dell'incarico per tre mesi. In questo caso il Responsabile della prevenzione della corruzione, dopo avere accertato la nullità, comunica la circostanza all'organo conferente e al soggetto incaricato e dà avvio alla procedura di recupero delle somme indebitamente percepite nonché alla procedura surrogatoria di cui agli articoli seguenti.

Art. 3 - Procedura surrogatoria

1. Entro quindici giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità. Qualora l'organo surrogante valutasse la sussistenza, per disposizione di legge o di regolamento, dell'obbligo giuridico di procedere alla nomina, ovvero se, comunque, ritenesse opportuno mantenere l'incarico, procede entro dieci giorni

all'attivazione del procedimento di nomina da concludersi entro i successivi dieci giorni, salvo norme che impongano termini più ampi.

2. L'organo surrogante è così individuato:

1. nel Consiglio Comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Comunale;
2. nella Giunta Comunale se l'affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;
3. nel Vice Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco;
4. dal Segretario Comunale se l'affidamento nullo sia stato operato da un Responsabile di Servizio;
5. Dal Vice Segretario Comunale se l'affidamento nullo sia stato operato dal Segretario Comunale.

Art. 4 - Dichiarazioni propedeutiche al conferimento degli incarichi

1. Prima di assumere un incarico attribuito dall'ente, l'interessato è tenuto a presentare una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconfiribilità o di incompatibilità indicate nel D.Lgs. 39/2013. Tale dichiarazione è propedeutica al conferimento dell'incarico.
2. Annualmente, comunque entro il 30 giugno, l'interessato a cui è stato conferito l'incarico dovrà confermare la piena compatibilità o conferibilità dell'incarico assunto, mediante comunicazione scritta.
3. Per le finalità di cui ai punti 3 e 4 le dichiarazioni degli interessati dovranno essere esaustive e complete di tutte le informazioni tali da fornire adeguati elementi di valutazione ai servizi preposti.